

0019340/14



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente -

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Rel. Consigliere -

Dott. LINA MATERA - Consigliere -

Dott. FELICE MANNA - Consigliere -

Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26261-2013 proposto da:

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA presso

lo studio dell'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato ;

- **ricorrente** -

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI

P.I. IN PERSONA DEL PRESIDENTE E

LEGALE RAPP. TE P.T., elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZA , presso lo studio

v

Oggetto

DISCIPLINARE
PROFESSIONISTI

R.G.N. 26261/2013

Cron. 19340

Rep. E.I.

Ud. 21/05/2014

CC

2014

1272

dell'avvocato _____, rappresentato e difeso
dall'avvocato _____


- **controricorrente** -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di GENOVA,
depositata il 03/04/2013 n. r.g.1017/12;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE
BUCCIANTE;

udito l'Avvocato _____ difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in prsona del SOST. PROC. GEN. DOTT.
Lucio Capasso che ha concluso per l'inammissibilità,
in subordine, l'infondatezza del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chiavari del 4 novembre 2009, confermata dalla Corte d'appello di Genova con sentenza del 5 maggio 2011, non impugnata, il notaio fu dichiarato colpevole del reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico e condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con interdizione dall'esercizio della professione per sei mesi, per avere «rogato in data 1/12/2006 atto di compravendita relativo al 96% delle quote del capitale sociale della s.r.l.



acquistate da e

attestando falsamente la capacità degli stessi di compiere atti giuridici, nonostante apparissero evidenti le loro condizioni di deficienza mentale».

Sottoposto per questo stesso fatto a procedimento disciplinare, al dott. è stata irrogata la sanzione della sospensione per quindici giorni con decisione della Commissione regionale di disciplina della Liguria del 27 marzo 2012.

L'impugnazione proposta dal dott.

avverso tale provvedimento è stata rigetta-

ta dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza del 3 aprile 2013.

Il dott. _____ ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di _____ si è costituito con controricorso. Il ricorrente ha presentato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il dott.

denunciando «nullità dell'ordinanza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), in relazione all'erronea riconduzione della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 147 legge notarile», lamenta che la Corte d'appello ha trascurato di considerare che in realtà _____ e _____ erano pienamente capaci, come egli aveva diligentemente accertato sia interrogandoli approfonditamente circa la loro volontà di stipulare l'atto, sia valutando i molteplici elementi che deponevano in tal senso, sicché «non appare seriamente sostenibile che l'attività del ricorrente sia stata connotata da leggerezza e, addirittura, giunga ad integrare il reato di falso ideologico», dovendosi invece escludere «nella specie, il dolo ri-

chiesto per la configurabilità del reato».

La doglianza va disattesa, poiché si basa su un assunto contrastante con il disposto dell'art. 158-*quinquies* della legge notarile, a norma del quale «la sentenza penale, anche se è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore». Le questioni sollevate dal ricorrente non potevano quindi avere ingresso nel giudizio a quo, per la preclusione derivante dal giudicato, che non consentiva di porre in discussione la ricostruzione e la qualificazione del fatto compiute in sede penale.

Con il secondo motivo di ricorso si sostiene che la sentenza impugnata è affetta da «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360, I comma n. 5 c.p.c.)», per avere la Corte d'appello mancato di dare adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto che la condotta tenuta dal dott. L. M. M. «avesse arrecato un *vulnus* alla dignità, alla reputazione e al prestigio della classe notarile, in quanto

esercitante un *munus publicum* soggetto a peculiare tutela».

La censura è inammissibile, perché formulata alla stregua del previgente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che non è applicabile nella specie *ratione temporis*, in quanto sostituito, per i provvedimenti pubblicati dopo il 12 agosto 2012, con la previsione dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Da tale vizio la sentenza impugnata è comunque immune, poiché la Corte d'appello ha affrontato e risolto la questione di cui si tratta con argomentazioni esaurienti, logicamente coerenti e giuridicamente corrette, osservando che la commissione di un reato, a norma degli art. 142-bis e 147 della legge notarile, non comporta automaticamente anche una violazione disciplinare, se non compromette la dignità e reputazione del notaio o il decoro e prestigio della classe notarile, ma che ciò si era verificato nel caso in esame, data l'avvenuta menomazione della pubblica fede ad opera di chi aveva il precipuo compito di assicurarla e data la risonanza avuta sulla stampa dalla condanna pronunciata nei confronti del notaio

Ammi

all'esito del giudizio

penale.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole di «nullità dell'ordinanza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), in relazione all'erronea applicazione dell'art. 144 legge notarile; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360, I comma n. 5 c.p.c.)», per avere la Corte d'appello disconosciuto che in seguito all'avvenuta concessione delle attenuanti generiche la sospensione avrebbe dovuto essere sostituita con una sanzione pecuniaria.

Neppure questa censura è fondata.

Ribadito ciò che si è prima rilevato circa l'inammissibilità della censura, relativamente ai vizi della motivazione, va premesso, quanto all'altra contestuale doglianza, che l'illecito commesso dal notaio , a norma dell'art. 147 della legge notarile, «è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione», mentre l'art. 144 della stessa legge dispone che «se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ... sono sostituite l'avver-



timento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'art. 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione». Avendo la Commissione regionale di disciplina riconosciuto la sussistenza di circostanze attenuanti generiche e applicato la sospensione, ne consegue, come esattamente ha ritenuto la Corte d'appello, che questa sanzione è stata sostituita alla destituzione, tanto più che nel provvedimento si è sottolineato che «il fatto è oggettivamente grave», sicché è una pura congettura priva di fondamento quella del dott.

secondo cui la Commissione, in violazione dell'art 144 della legge notarile, avrebbe inteso irrogare la sospensione già come sanzione-base e ne avrebbe diminuito la quantità anziché sostituirla.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a 3.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

Essendo stata l'impugnazione integralmente respinta, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ricorrono i presupposti perché il ricorrente

sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

DISPOSITIVO

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 euro, oltre a 3.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ricorrono i presupposti perché il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Roma, 21 maggio 2014

Il Presidente

(Roberto Michele Triola)

Il Consigliere estensore

(Ettore Bucciante)

Ettore Bucciante

Il Funzionario Giudiziario
Stefano Bucciante D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 12 SET. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Stefano Bucciante D'ANNA